



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla Sig.ra Rosaria **LA PERUTA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 71116 rilasciata in data 19/02/2021 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata *"il diritto all'insegnamento nel settore Musica"*;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *"condizione necessaria, ma non sufficiente"* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del TAR, sezione III bis, n. 1638/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 10 febbraio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

VISTO che l'Amministrazione ha emesso provvedimento di diniego nei confronti dell'istante considerando una *"irregolarità grave non sanabile"* il certificato del Nivel 1 n. 63 del 24 07 2015 rilasciato con medesima data e numero di protocollo anche ad altri richiedenti;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

CONSIDERATO che il decreto di diniego emesso da questa Amministrazione è stato impugnato dall'interessata e ha dato luogo alla sentenza del TAR n. 8217/2021, pubblicata in data 10 luglio 2021, che ha annullato il provvedimento, anche evidenziando che “i documenti dell'Ateneo in questione siano stati considerati validi dal Ministero dell'istruzione romeno in sede di rilascio dell'Adeverinta”;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alle citate Sentenze del TAR;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1919 del 20 ottobre 2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n.8167 del 26 giugno 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale di Napoli, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato presso l'IC “G. Donizetti” di Pollena Trocchia;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario:

- Diploma di Violino, conseguito presso il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino il giorno 7 luglio 1997;

b) titolo professionalizzante: *Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II 2014/2015 e 2015/16* - rilasciati rispettivamente con n. 63 il 24 luglio 2015 presso l'Università “D. CANTEMIR” di Tirgu Mures e con n. 844 il 28 ottobre 2016 presso l'Università di “PITESTI” Contea Arges (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana Sig.ra Rosaria **LA PERUTA**, nata a Napoli (ITALIA), il 4 giugno 1970 per gli effetti della sentenza del TAR n. 8217/2021 pubblicata in data 10/07/2021,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di I grado per la classe di concorso:

A30 – MUSICA

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Manca